

**PER**  
**LA CONDOTTURA DI ACQUA POTABILE**  
**NEGLI ABITATI**  
**DI**  
**SANDONATO VAL DI COMINO, GALLINARO E SETTEFRATI**



10

PER  
LA CONDOTTURA DI ACQUA POTABILE

NEGLI ABITATI

DI

SANDONATO VAL DI COMINO, GALLINARO E SETTEFRATI



*Art. 44. Ogni Comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità. Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione il Comune può essere obbligato a provvedersene.*

( Legge per la tutela dell'igiene e della Sanità Pubblica 22 Dicembre 1888 ).

SORA  
STAB. TIP. DI C. PAGNANELLI.  
1893.

# Reclami

---

ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

**CASERTA.**

I sottoscritti legittimi utenti delle acque del fiume Melfi, tanto per gli usi della vita, come per la irrigazione e per forza motrice di diversi molini ed opificii posti in tenimento di Atina, Picinisco, Casalattico e Casalvieri, espongono quanto appresso all'Autorità Vostra dalla legge preposta al buon regime delle acque pubbliche.

È venuto ad orecchio degli esponenti che i Comuni di Sandonato e di Settefrati han presentato una domanda per essere autorizzati a derivare dal fiume Melfi nove litri di acqua a minuto secondo, da condursi nel loro centro abitato pei loro bisogni della vita.

Ma siccome le acque di quel fiume sono tanto scarse da non bastare nè per gli usi sopradetti che da tempo antichissimo ne fanno le dette popolazioni di Picinisco, Atina, Casalattico e Casalvieri, così non possono fare a meno di reclamare e portare opposizione alla suaccennata domanda. E tanto più si sentono nella necessità di opporvisi in quanto che la derivazione di nove litri a minuto secondo, che i detti comuni domandano di poter fare, non ha nessun riguardo ai diritti acquisiti sulle acque suddette ed alla scarsezza di esse che genera sempre litigi e contestazioni, ed è invece di gran lunga superiore a quanto possa bisognare agli usi domestici della popolazione che vorrebbe cominciare ora ad usarne.

Infatti la popolazione di Sandonato nel censimento del 1881 fra presenti ed assenti ammontava ad abitanti 5675, in cui nel centro principale vivevano agglomerati 2551 e nella frazione di Gallinaro 474, in tutto 3025 o poco più se si vuol tener conto degli assenti. Tutto il resto degli abitanti vive nelle case sparse in un vastissimo territorio, tanto lontani dai detti centri che non potrebbero giovare dell'acqua che ivi vuol condursi e quindi seguiteranno ad usare di altri corsi o sorgenti di acqua di cui finora hanno usato come sono gli abitanti della

contrada Vico, i Nardelli, Riostanco l'intiero villaggio Rosanisco che attinge l'acqua da sorgenti locali e dal fiume Melfi.

Similmente Settefrati ha una sorgente molto prossima all'abitato che finora gli ha fornito tutta l'acqua occorrente, e dei suoi 2581 abitanti poco più che mille dimorano nel centro, mentre gli altri abitano nel villaggio di Pietrafitta o Caselle ben forniti di fontane perenne, ed in altre campagne lontane dove trovano convenienza di provvedere al loro bisogno d'acqua in tutt'altro modo che dalla progettata condotta.

Ciò posto, ammettendo anche un aumento grande nella popolazione dei detti due Comuni, pure non si può ritenere che più di 5000 abitanti dimorino nei tre centri di Sandonato, Gallinaro e Settefrati nei quali l'acqua si vuol condurre. E siccome per l'uso personale, per l'economia domestica, latrine ecc. secondo il parere di reputatissimi autori d'ingegneria son sufficienti litri 25 a 30 d'acqua al giorno ad ogni individuo e litri 30 X 5000 formano litri 150,000 il giorno, così basterebbe una derivazione di litri 2 a m" la quale in 24 ore dà litri 172,800 cioè più del bisognevole. La domanda, dunque, dei Comuni di Sandonato e Settefrati di derivare litri 9 a m" è più che quadrupla di quel che sarebbe il vero bisogno, e se ciò in altri casi sarebbe lodevole perchè gioverebbe all'ornamento e ad altri comodi della popolazione che fanno la spesa, non è ammissibile nel caso presente di somma scarsità e di precedente possesso.

I sottoscritti, perciò, tanto in nome proprio quanto a nome di tutti i loro concittadini chiedono alla Superiore Autorità che sia tenuto il debito conto de' loro diritti acquisiti e qualora la detta derivazione dovesse concedersi mediante espropriazione per ragione di pubblica utilità, non sia spinta al di là del vero e preciso bisogno degli abitanti che debbono usufruirne, e sia assicurata con opere opportune la piccola quantità d'acqua da derivarne.

Fratelli Visocchi proprietari di opifici e di terreni irrigabili.

Bernardino Mancini e fratelli proprietari di molini e fondi irrigabili.

Silvio Palumbo e fratello proprietari di fondi irrigabili.

Errico Bologna proprietario di fondi irrigabili.

Vincenzo Bologna fu Mariano proprietario di fondi irrigabili.

Filippo Antonio Visocchi, e Loreto Visocchi proprietari di fondi irrigabili.

Giuseppe Vassalli di Antonio proprietario di fondi irrigabili.

Carlo Tutinelli proprietario di fondi irrigabili.

Raffaele Elia id. id.

Giovanni Coppola id. id.

Filippo Panico id. id.

Vincenzo Bologna fu Mariano amministratore del canale d'irrigazione denominato Opoca.

ALL'ILLUSTRISSIMO

SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA

CASERTA.

I Municipii di Sandonato Val di Comino e Settefrati hanno domandato di poter derivare dalle sorgenti del fiume Melfi nove litri di acqua a minuto secondo, cioè 777 metri cubi al giorno, senza darsi il minimo pensiero della sottrazione che con ciò vengono a fare alle magre acque di quel fiume che non bastano a quelli che da tempo immemorabile ne usano per forza motrice e per irrigazione, e che nell'inverno ne sopportano tutte le alluvioni.

Gli abitanti di Casalvieri, che già per altre ragioni hanno più volte dovuto reclamare all'Autorità Vostra perchè impedisca gli abusi per i quali interamente inaridito resta nei tempi di magra il detto fiume, in modo che non solo si veggono privati della irrigazione di cui prima godevano, ma anche dell'acqua per bere e per lavare, molto a maggior ragione debbono ora reclamare perchè non sia legalmente autorizzata un'altra nuova sottrazione delle acque medesime.

Non è malvolere quello che spinge il Comune di Casalvieri al presente reclamo, ma è la pura necessità!

Fra due Comuni che si contendono un'acqua pei medesimi bisogni della vita, è più giusto garantirla a chi ne ha l'uso antichissimo e che ne sopporta i continui e rilevanti danni invernali, che concederla a quello che ora ne fa richiesta. E questa giustizia gli abitanti di Casalvieri si aspettano da un Governo che in molte leggi ha affermata la sua Autorità sul buon regime e sull'equa e ragionevole distribuzione delle acque pubbliche.

I sottoscritti Sindaco ed Assessori di Casalvieri, componenti la Giunta comunale pregano l'Ill.<sup>mo</sup> Sig. Prefetto della Provincia a far valere dove e come si deve le loro giuste ragioni nel presente reclamo accennate.

Casalvieri 12 Marzo 1893.

IL SINDACO

Onorio Fanelli

IL SEGRETARIO

G. Zincone

GLI ASSESSORI

C. Fanelli

D. Fanelli

G. Torti

CONFUTAZIONE  
DEI TRASCritti RECLAMI

APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE

degli 11 Aprile 1893. N. 44.



ALL' ILLUSTRISSIMO  
SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA  
CASERTA.

§. I.

Il Comune di Sandonato, pur conoscendo essere la sorgente denominata **Capo d'acqua**, di proprietà di Settefrati (\*), col quale è unito in consorzio per la condotta dell'acqua potabile, opinava, nondimeno, di chiedere alla S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> Ill.<sup>ma</sup> l'autorizzazione di derivare da quella una certa quantità d'acqua, allo scopo di abbondare in precauzioni, e di allontanare qualsiasi difficoltà nel condurre a termine l'opera tanto necessaria alla vita di queste popolazioni.

All'uopo faceva procedere alla pubblicazione della domanda e degli atti relativi, nelle forme legali, e stabilendo un termine di quindici giorni per la presentazione de' reclami (\*).

Scorso tal termine, senza veruna opposizione, il Comune richiedente viveva fiducioso di potere, alla fine, appagare un prepotente bisogno di benessere, troppo a lungo rimasto insoddisfatto, quando, per quel fato che pur troppo avversa il compimento delle opere buone e civili, giunsero i due reclami, che la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> Ill.<sup>ma</sup> trasmise a quest'Amministrazione (\*).

Di essi, l'uno non oppugna, in genere, l'esecuzione dell'opera, ma tende, **in apparenza**, a limitare la quantità dell'acqua da derivarsi, **in realtà**, a renderla illusoria: l'altro, più spinto, mira ad impedire interamente l'opera: entrambi si fondano sopra un preteso possesso e nulla più.

È facile compito dimostrare, sotto tutti gli aspetti, come tali reclami non resistano alla critica ed al buon diritto, che garantisce le legittime aspirazioni dei due Comuni riuniti in consorzio.

§. II.

Di vero, l'acqua in controversia, sorgendo nel fondo appartenente a Settefrati, è di proprietà di questo Comune, che, con pubblico istrumento, (\*) facultava Sandonato a derivarne una parte per la cennata condotta, di reciproco interesse.

Dallo schizzo idrologico, (\*) che fa parte del progetto, risulta che essa sgorga vicino la Chiesetta di Santa Maria di Canneto, e quindi va a confondersi con le acque del fiume Melfi, il quale viene costituito ed alimentato dalle acque provenienti dalle piogge e dalla liquefazione delle nevi delle circostanti montagne, da altre sorgenti molto più generose, ad esempio quelle di **Grottacampanara** e di **Pontelanfranco**, e da confluenti sottoposti.

(\*) Niuno, per fermo, può revocare in dubbio che la sorgente **Capo d'acqua** sia sita in territorio di Settefrati e lo attraversi; perocché la contrada S. Maria di Canneto forma parte della proprietà silvana di

(\*) Estratto catastale. Sez: A - N.° 1 e 2 Selva piana.

Carta topografica dello Stato Maggiore.

(\*) Foglio degli annunzi legali 1893. N. 67.

(\*) Reclami esibiti in Prefettura il 15 Marzo 1893.

(\*) Rogito Massa 30 Giugno 1892 reg.<sup>to</sup> in Atina 30 Agosto 1892 al N.° 81.

(\*) fascicolo 1.° del progetto.

(\*) Citato estratto catastale e carta topografica.

detto Comune, giusta i risultamenti catastali, i termini lapidei, l'immemorabile ed incontrovertito possesso, gli atti di dominio esercitativi costantemente, pubblicamente senza interruzione alcuna, ed i titoli con cui ne furono determinati i confini.

E se così è, non può nemmeno dubitarsi che l'acqua della sorgente **Capo d'acqua** fino a che non vada a mescolarsi con quella del fiume, è, e resta acqua di pertinenza di Settefrati (\*).

L'acqua di una sorgente, in verità, per l'art. 540 C. C. si appartiene al proprietario del fondo in cui nasce, formandone parte integrante; ed il diritto di usarne è imprescrittibile, quand'anche, *ab immemorabili*, non se ne sia fatto uso, ciò che nella specie non si verifica.

Or, se intendesi derivare acqua dalla sorgente **Capo d'acqua** e non dal Melfi, egli è chiaro che i reclamanti niuna ragione hanno per opporvisi.

Vero è che si possa acquistare diritto alla cosa altrui, ma è vero pure che nessuno i reclamanti ne hanno acquistato sulla detta sorgente. Gli opificii od altri manufatti lungo il corso del Melfi, essendo costruiti sopra altri fondi e non su quello del proprietario della sorgente, per l'art. 541 del Codice Civile, non possono dar vita, per prescrizione, a servitù alcuna su questa.

L'uso, quindi, che altri fecero di quell'acqua, mescolata con l'altra del fiume, non può creare diritti a loro favore, nè menomare le facoltà del proprietario.

§. III.

Amnesso, solo per ipotesi, che la sorgente di cui trattasi, sia da ritenersi come parte integrante del fiume Melfi, si da non potersi considerare distintamente (come pure s'è dimostrato essere) e che, per conseguenza, sia acqua pubblica, non può disconoscersi che essa si appartenga al Demanio Comunale e non a quello dello Stato.

L'art. 427 del Codice Civile italiano annovera tra i beni del Demanio pubblico i fiumi ed i torrenti; ma per le Leggi civili napoletane, solo i fiumi navigabili ed atti al trasporto erano considerati come Demanio dello Stato (\*). Cosicché il corso di acqua, in quistione, non essendo nè navigabile nè atto al trasporto, si apparteneva e si appartiene al Comune, nel cui territorio sorge, per tutto il tratto che lo attraversa; essendo troppo evidente che, per effetto della irretroattività della legge, non è mutata la pertinenza sua, diventando demaniale dello Stato, da comunale che era.

Segue da ciò che esso corso d'acqua va regolato secondo le norme vigenti per i demanii comunali. E se questi, secondo la giureprudenza e la dottrina, sono imprescrittibili, è manifesto che i terzi non han potuto acquistare su quell'acqua alcun diritto. Ne usano, dunque, ora in maniera precaria e per tolleranza, mentre che nuovi bisogni son sorti per far dare all'acqua medesima una destinazione **più benefica e più rispondente al suo carattere di cosa pubblica.**

§. IV.

Qualora, contro ogni ragione, si volesse ritenere la sorgente **Capo d'acqua** di demanio dello Stato, neppure accoglimento potrebbero meritare i reclami presentati; perchè, prima di ogni altro, è da osservare che l'utilità pubblica dev'essere anteposta sempre al vantaggio dei

(\*) Cassazione di Torino 9 Luglio 1891. Paolo Clementini - Competenza de' procedimenti speciali anno 1892 vol: 2.° pag. 321.

(\*) Art. 463.

privati; e che, per conseguenza, ai Comuni di Sandonato e di Settefrati che han bisogno di quell'acqua per imprescindibili necessità di alimentazione e di igiene, (\*) deve concedersene la derivazione, anche malgrado le opposizioni dei reclamanti, i quali non possono accampare eguali necessità, ma intendono valersene solo per scopi industriali ed agricoli, o di molto minore importanza, ai quali si può sopperire con la immensa quantità di acqua che non viene derivata, o con altri mezzi.

Oltre a ciò, per la legge del 1884 sulla derivazione e concessione delle acque pubbliche, i reclamanti, sebbene ai cennati scopi si fossero anteriormente serviti del fiume Melfi, pure, entro due anni dalla pubblicazione del relativo elenco o catastò, avrebbero dovuto fare alla Prefettura la dichiarazione prescritta dall'art. 27 di detta legge, sotto pena di una multa pari al canone dovuto e della sospensione dell'uso dell'acqua trascorso il triennio.

Or se gli utenti che reclamano non ebbero mai veruna legittima concessione (giacchè essi parlano solo di possesso, cui, secondo le premesse considerazioni, manca ogni carattere civile) e se per giunta non ottemperarono alle prescrizioni della nuova legge, che espressamente regola i fatti anteriormente ad essa avvenuti; nè segue che le loro opposizioni non meritano di essere prese in considerazione; e che anzi dovrebbero ad essi utenti applicarsi le sanzioni penali sopra menzionate.

§ V.

Laddove, ancora per lontana ipotesi, si potesse far valere una qualsiasi pretesione, sarebbe sempre certo che vuolsi concedere l'autorizzazione richiesta, perchè i reclamanti possono **non impedire o limitare la presa d'acqua che ha per iscopo un'opera di pubblica utilità**, ma soltanto conseguire una indennità dopo che avran dimostrato esserci lesione di un loro diritto e danno apprezzabile.

§ VI.

Dimostrata l'insussistenza di ogni diritto, da parte dei reclamanti, è appena necessario, per lusso di difesa, di osservare che neppure danno essi possono avere dall'opera; perchè, mentre la sorgente dà un metro cubo e più di acqua per ogni minuto secondo, (\*) non se ne deriva che la insignificante frazione di nove litri a secondo, punto valutabile, sia nel rapporto dell'irrigazione, sia come forza motrice: tanto più se si pone mente che varii confluenti vanno in seguito ad aumentare il volume del Melfi, e specialmente l'impetuoso **Mollarino**, dal quale solo derivano i guasti lamentati dal Comune di Casalvieri.

§. VII.

È degno, altresì, d'essere rilevato che in uno dei ricorsi si vuol far comparire eccessiva, mediante dati erronei ed argomenti speciosi, l'acqua da derivarsi; mentre questa è appena sufficiente all'alimentazione ed all'igiene dei due Comuni, ai cui bisogni urge provvedere.

Infatti, dalla relazione dell'Ingegnere compilatore del progetto, approvato e lodato dai Corpi tecnici ed amministrativi, emergono due verità irrefutabili. Primieramente che il limite minimo assegnato dalla esperienza e dall'igiene ad ogni abitante è di litri 150 al giorno, cioè litri 75 per consumo privato e 75 per pubblici servizi, rispetto ad una grande città; e che quindi, nel caso presente, diminuito proporzionata-

(\*) Legge sulla pubblica igiene 22 Dicembre 1888 N. 5849 - Serie 3.ª Art.º 44.

(\*) Relazione, alligata al progetto, sull'analisi chimica dell'acqua.

(\*) 1.° Il Dacry ed il Rawlinson assegnano ad ogni individuo e per giorno pei bisogni privati, litri 90 - per bisogni pubblici litri 60 - Tot. 150.

2.° Il Dottor Parkes pei bisogni privati litri 90 1/2 pe' servizi pubblici litri 67 1/2 Tot. 158.

3.° Progetto, pei bisogni privati litri 75 e pei servizi pubblici litri 75 Tot. 150.

mente il coefficiente del pubblico servizio, il quantitativo minimo non possa essere inferiore a litri **novantadue** e frazione per individuo e per giorno (\*). In secondo luogo, mentre l'Ingegnere predetto calcolava a N.° 8438 i cittadini da alimentare, questi, nel fatto, sono attualmente molto di più, risultando complessivamente per i Comuni di Sandonato con la frazione di Gallinaro e Settefrati, dai registri di anagrafe una popolazione di 10500; cosicchè mantenendo a 9 litri la quantità d'acqua da derivare, l'aliquota per ogni cittadino sarebbe anche inferiore a quella designata nel progetto, cioè litri 74 al giorno per individuo.

Oltre a ciò, nel fare un'opera di tanta importanza, bisogna aver presente anche l'incremento delle popolazioni da alimentare, che pei Comuni di Sandonato e Settefrati, risulta più che sensibile, costante e continuo dell'esame dei vari censimenti e dall'attuale numero di cittadini.

Dippiù il risiedere dei cittadini nelle campagne o fuori dei comuni, non può mai portare riduzione alcuna alla quantità d'acqua da derivare, perchè, oltre all'essere cotesto un fatto transitorio o temporaneo, non è ragionevole tener calcolo della emigrazione, che avviene nella stagione invernale e che cessa in quella estiva quando vieppiù sorge il bisogno di acqua, la popolazione raggiunge il suo massimo numero e ci ha straordinario concorso per feste e fiere. Infine è quistione di equità provvedere in modo che tutti i cittadini, i quali ugualmente contribuiscono nel sostenere gli oneri pubblici, possano in pari modo partecipare ai comuni vantaggi, sia pure per un istante.

#### § VIII.

#### QUISTIONE PREGIUDIZIALE.

Un'ultima osservazione più che grave, è ancora a farsi, cioè che in sede amministrativa non possono più prendersi in esame i prodotti reclami, perchè vennero presentati dopo esser trascorso il termine fissato per la loro esibizione (\*).

Concludendo (in qualsivoglia modo si consideri la sorgente **Capo d'acqua** sotto il rapporto della pertinenza) quest'Amministrazione nutre piena fiducia che la S.ª V.ª Ill.ª, nella sua alta sapienza ed imparzialità, vorrà respingere le fatte opposizioni e concedere la chiesta autorizzazione, ovvero dichiararla non necessaria, secondo che sia per ritenersi demaniale dello Stato, o non, l'acqua suddetta, proclamando così ancora una volta che sotto l'egida della libertà non trionfi che il diritto e che sempre vera è la massima « *qui jure suo utilitur, ne mini fit injuria* ».

*Sandonato Val di Comino Aprile 1893.*

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Carlo Cav: Coletti** - Sindaco  
*Francesco Grancassa*  
*Gaetano Tempesta fu Vincenzo*  
*Modesto Musilli*  
*Loreto Tempesta*  
*Carlo Leone*  
*Giuseppe Orlando*

(\*) dal 19 Febbraio al 5 Marzo 1893.

esigibile  
entrate  
a. p. d. d.

## DECISIONI IN MERITO

### DELL'AUTORITÀ SUPERIORE

### E CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO

IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DELL'OPERA



## IL PREFETTO

### DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduta la deliberazione del Consiglio Comunale di S. Donato Val di Comino in data 18 Dicembre 1892, con cui tra l'altro chiedevasi il decreto di concessione delle acque sgorganti dalla sorgente Capo d'acqua sita nel Demanio Comunale di Settefrati per adibirle agli usi delle popolazioni dei due Comuni consorziatasi onde eseguirne le opere di canalizzazione;

Considerato che di fronte alla specialità della domanda diretta a conseguire l'autorizzazione alla presa d'acqua mancante dei caratteri di acqua pubblica, fu mestieri procedere alla istruttoria degli atti; - Ritenuto che da tale istruttoria ed in seguito alla visita locale affidata all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, è risultato trattarsi di derivazione d'acqua da una sorgente di ragion privata, che sgorga da un fondo di proprietà del Comune di Settefrati; - Veduti i ricorsi prodotti dal Comune di Casalvieri e fratelli Visocchi ed altri, dopo la pubblicazione della domanda per dichiarare l'opera di pubblica utilità, coi quali ricorsi si attacca la legittimità della divisata presa d'acqua, perchè stante le condizioni dei luoghi essa avrebbe potuto ledere i diritti da essi acquisiti, quali utenti delle acque del Melfi, in cui anche le acque in esame vanno a scaricarsi; — Considerato che tanto dalla pianta che dalla relazione che accompagna il progetto emerge evidente che la bocca di presa sarebbe collocata in prossimità della sorgente, e che quindi non è il caso di impartire alcuna autorizzazione per la derivazione; - Considerato che i reclami predetti si dovrebbero prendere in considerazione quando si trattasse di concedere acqua di ragion pubblica, e che nel caso in esame essi potrebbero aver peso solamente in rapporto al danno che potesse derivare ai reclamanti; Che sulla valutazione dei danni e sul riconoscimento dei dritti acquisiti la Prefettura è incompetente a giudicare; — Considerato che l'articolo 540 del Codice Civile sancisce il principio che chi possiede una sorgente nel suo fondo può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario inferiore in forza di un titolo o della prescrizione, e quindi nella fatta specie resta sempre aperto l'adito a chi se ne sentisse leso di adire il magistrato ordinario; - Che il Comune di Settefrati avendo costituito il consorzio con quello di S. Donato ha fusi i suoi interessi con l'altro, e quindi non potrebbe eccipirsi l'obbligo per quest'ultimo Comune di munirsi della necessaria autorizzazione a derivare; — Sentito il Consiglio di Prefettura = Per questi motivi.

### DECRETA.

1. Non trovar luogo a provvedere sulla domandata concessione, e conseguentemente sui ricorsi di cui sopra.

*Caserta 20 Maggio 1893.*

IL PREFETTO  
A. DELL' OGLIO.

**IL PREFETTO**  
**DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO**

Veduta la domanda del Comune di Sandonato Val di Comino tendente ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi per la condotta dell'acqua potabile in quel Comune, nella frazione Gallinaro e nel vicino Comune di Settefrati dalla sorgente Capo d'acqua sita nel Demanio Comunale di quest'ultimo Municipio; Veduto il piano di massima di esecuzione dei lavori e la relazione sommaria dei lavori stessi;

Ritenuto che il Comune di Sandonato ha provveduto alla pubblicazione degli atti del progetto nell'Ufficio di quel Comune, e che regolare avviso è stato inserito nel foglio annunci legali della Prefettura del 18 Febbraio 1893 N.° 67;

Ritenuto che contro la domanda di dichiarazione di pubblica utilità non è stato introdotto alcun reclamo;

Ritenuto trattarsi di una opera reclamata da eminenti riguardi di pubblica igiene e quindi resa obbligatoria per Legge e sulla quale si è pronunziato favorevolmente anche il Consiglio Provinciale Sanitario; Visto l'articolo 10 della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità del 25 Giugno 1865, modificata dalla Legge 18 Dicembre 1879, e l'articolo 13 della citata Legge 25 Giugno 1865.

**DECRETA.**

1.° Le opere per la condotta d'acqua potabile per il Comune di Sandonato Val di Comino, e sua frazione Gallinaro e quella di Settefrati dalle sorgenti del fiume Melfi sono dichiarate di pubblica utilità;

2.° Le opere anzidette dovranno essere eseguite entro il termine di due anni dalla data del presente decreto.

*Caserta 20 Maggio 1893.*

**IL PREFETTO**  
**A. DELL' OGLIO.**

**IL PREFETTO**  
**DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO**

Veduta la deliberazione 28 Dicembre 1892 del Consiglio Comunale di Sandonato Val di Comino colla quale si domanda l'autorizzazione per concedere in trattativa privata l'appalto dei lavori per la condotta d'acqua potabile dalle sorgenti del fiume Melfi per uso degli abitanti di detto Comune, della frazione di Gallinaro dello stesso Comune e del Comune di Settefrati — Ritenuto che trattandosi di un'opera pubblica di speciale indole ed importanza è conveniente che essa possa essere affidata ad una ditta che abbia la necessaria capacità in materia di lavori idraulici e che per riuscire in ciò l'Amministrazione dovrà servirsi della trattativa privata.

Veduto l'art. 157 della Legge Comunale e Provinciale.

**DECRETA.**

L'Amministrazione Comunale di Sandonato Val di Comino è autorizzata a concedere in trattativa privata l'appalto dei lavori per la menzionata condotta d'acqua, secondo il progetto ed il capitolato d'oneri già compilato.

*Caserta 20 Maggio 1893.*

**IL PREFETTO**  
**A. DELL' OGLIO.**